



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il g.d. dott. Claudio Tedeschi, letti gli atti del procedimento iscritto al n. **17822/2017 V.G.**;

rilevato che con atto depositato il 31.10.2017 XXXXX, residente in XXXXXXXXXX, in XXXXXXXXXXXXXXX, ha presentato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 27.01.2012 n. 3, ricorso volto al raggiungimento, con il proprio ceto creditorio, di accordo per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti sulla scorta e in attuazione del piano in esso contenuto;
rilevato che con provvedimento del 4.12.2017 il procedimento è stato riunito all'ulteriore iscritto al n. 17814/2017 e con successivo del 6.02.2018 questo g.d. ha disposto la separazione e la trattazione individuale di ciascuna procedura riunita sia pure contestualmente alle ulteriori;

rilevato che con memoria depositata il 3.01.2018 e su sollecitazione di questo g.d. la ricorrente ha dettagliato il proprio debito, differenziandolo sia quanto alla sua collocazione prelatizia che a quella chirografaria e indicando i beni e le risorse attive che sarebbero destinate al suo soddisfo;

rilevato che il ricorso è stato corredato della documentazione prevista dall'art. 9 legge n. 3/2012 e, in particolare, della relazione particolareggiata redatta dall'Organismo di composizione della crisi;

ritenuti sussistenti e rispettati i presupposti e requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 legge n. 3/2012;

letto l'art. 10 legge 27.01.2012 n. 3

FISSA

per l'accertamento della presenza di iniziative o di atti in frode ai creditori e per l'omologa dell'accordo 'udienza avanti a sé del **19.04.2018 ore 10,30**;

DISPONE

a cura dell'Organismo di composizione della crisi la comunicazione ai creditori, con le modalità indicate dagli artt. 10 e 15 della legge n. 3/2010, della proposta di accordo -comprensiva sia del decreto originario che della memoria integrativa depositata il 3.01.2018- e del presente decreto, entro il **27.02.2018**;

DISPONE

a cura dell'Organismo di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 10 e 15 della legge n. 3/2012, la pubblicazione, almeno 30 giorni prima dell'udienza, della proposta e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Roma;

DISPONE

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere:

- 1) iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;
- 2) disposti sequestri conservativi;



3)acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

AVVISA

i creditori che almeno dieci giorni prima della fissata udienza dovranno far pervenire all'Organismo di composizione delle crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta, con l'avvertimento che, in mancanza di tale dichiarazione, si riterrà che il creditore abbia prestato il proprio consenso alla proposta.

Roma, 6.02.2018

Il Giudice
dott. Claudio Tedeschi

